

SHELTERBOX ITALIA - ETS

ENTE FILANTROPICO

STATUTO

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e durata

L'Associazione **SHELTERBOX ITALIA ETS** ENTE FILANTROPICO ha sede in Genova. L'indirizzo dell'Associazione potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo. In qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, si farà sempre uso della locuzione *Ente del Terzo Settore* o dell'acronimo *ETS*. La sua durata è illimitata.

ARTICOLO 2 – Principi

L'Associazione opera in stretto coordinamento con **ShelterBox Trust**, *Charity* corrente in Cornovaglia secondo il diritto dell'Inghilterra e del Galles, e che si occupa dell'assistenza delle popolazioni colpite da catastrofi naturali o belliche fornendo materiali e dotazioni di ricovero e sopravvivenza privilegiando la celerità dell'intervento.

L'Associazione è sorta ad iniziativa di rotariani italiani: nelle relazioni interne e nei rapporti esterni, la sua azione ed i suoi metodi si ispirano agli ideali del **Rotary International**.

L'ordinamento dell'Associazione si conforma ai principi giuridici dell'**Unione Europea**, come elaborati dalla Corte di Giustizia dell'Unione. In caso di incertezza il presente Statuto è interpretato in tale prospettiva, ed in subordine si fa rinvio alla legislazione italiana.

E' fatta però in ogni caso salva l'applicazione delle norme inderogabili della legge italiana, ed a quelle che concernono l'ordinamento degli ETS, che prevalgono su ogni altra fonte: qualunque previsione contraria alle disposizioni *pro tempore* applicabili agli ETS non ha effetto.

ARTICOLO 3 – Scopi e finalità

L'associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 5 lettera "u" del CTS, mediante la raccolta di fondi per beneficenza destinati a finanziare l'attività di ShelterBox Trust, ed ogni altra iniziativa di beneficenza eventualmente convenuta con ShelterBox Trust nell'ambito delle attività di quest'ultima. Tutte le attività debbono avere natura di beneficenza ed essere dirette a persone svantaggiate; è fatto divieto di svolgere attività diverse.

ARTICOLO 4 – Patrimonio e libri sociali

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Il patrimonio, comunque formato, è costituito da beni d'ogni tipo, è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In conformità alle regole operative previste dal ShelterBox Trust l'Associazione trattiene una percentuale massima del dieci per cento delle somme raccolte a titolo di donazioni o rivenienti da attività promozionali al fine di far fronte alle spese di gestione.

L'Associazione tiene i libri obbligatori per legge; i Soci possono liberamente consultare il libro soci senza trarne copia; degli altri possono anche trarre copia.

ARTICOLO 5 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare, dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno, ed è redatto secondo la forma prescritta dalla legislazione pro tempore vigente. Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; sono fatte salve le forme semplificate ammesse dalla legislazione pro tempore vigente.

Deve in ogni caso contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si fa rinvio alla legislazione pro tempore vigente per la nozione di distribuzione indiretta.

ARTICOLO 6 – Soci

Possono essere Soci:

- persone fisiche, siano o meno Cittadine dell'Unione;
- Club Rotary o Rotaract ed altri soggetti diversi dalle persone fisiche;

che aderiscano alle finalità dell'Associazione ed accettino il presente statuto. Sulla richiesta d'adesione delibera il Direttivo, che valuta esclusivamente, ed in modo non discriminatorio, l'idoneità del richiedente a concorrere alle finalità dell'Associazione; la deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni ed annotata a Libro Soci; non opera il silenzio/assenso.

Il richiedente può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I Soci hanno tutti eguali diritti e doveri.

Il Direttivo può altresì attribuire la qualifica di:

- *Sostenitore* a chi versi una quota annuale fissata ad hoc dal Direttivo medesimo. La qualità di Sostenitore e quella di Socio sono reciprocamente indipendenti;
- *Socio Onorario*, a chi abbia contribuito in modo non comune al conseguimento degli obiettivi dell'Associazione, anche senza operare al suo interno. Gli spettano tutte le prerogative del Socio, ma non è tenuto al pagamento della quota.

L'adesione all'Associazione non può avere carattere temporaneo.

ARTICOLO 7 – Diritti e doveri dei soci

I Soci contribuiscono attivamente al perseguimento delle finalità dell'associazione e corrispondono la quota annuale fissata dal Direttivo. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo ed a titolo gratuito.

I Soci partecipano inoltre al governo dell'Associazione attraverso l'Assemblea: il diritto di voto spetta indistintamente a tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi al Libro Soci e per tutte le deliberazioni, ivi comprese l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Nessuna carica sociale è retribuita. Ai Soci possono però essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per attività istituzionali secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso può farsi luogo a ripetizione di quanto versato all'Associazione. La qualifica di associato è intrasmissibile.

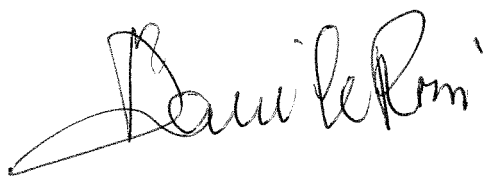
I Soci indicano un indirizzo di posta elettronica per il ricevimento delle comunicazioni dell'Associazione: qualora lo desiderino, possono richiedere l'impiego della Posta Elettronica Certificata o qualunque altro servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 44 eIDAS fornendo l'indirizzo di una casella di tale tipologia.

ARTICOLO 8 – Perdita della qualità di socio

Le dimissioni volontarie del socio hanno efficacia duecentosettanta giorni dopo che sono pervenute alla Sede e possono in tale termine essere ritirate.

Il rapporto associativo può altresì essere interrotto quando un Socio abbia commesso azioni disonorevoli o contrarie agli scopi dell'Associazione: tale deliberazione è assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con votazione segreta.

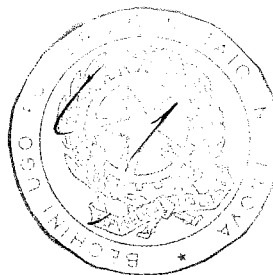
Qualora il Socio non corrisponda la quota, il Tesoriere via email lo invita a regolarizzare la sua posizione: decorsi trenta giorni il socio viene dichiarato decaduto dal Direttivo.



ARTICOLO 9 – Organi associativi

Sono organi permanenti dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Direttivo;
- il Presidente;
- il Delegato Generale;
- il Delegato Amministrativo/Segretario;
- il Tesoriere;
- il Sindaco.



ARTICOLO 10 – L'Assemblea

I Soci sono convocati in assemblea dal Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso diretto a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione: deve essere trasmesso, via posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Direttivo può convocare l'Assemblea ogniqualvolta lo ritenga opportuno; è tenuto a farlo laddove lo domandino, per iscritto o via posta elettronica, almeno un quinto dei Soci.

L'Assemblea:

- esprime gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I Soci iscritti da almeno tre mesi al Libro Soci hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare, anche per delega scritta ad altro socio; nessuno può però ricevere più di tre deleghe. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal Delegato Generale, ed in assenza anche di quest'ultimo dal socio più anziano.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea e la regolarità delle deleghe.

Delle adunanze si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

L'Assemblea è costituita con la presenza di almeno un quarto dei Soci; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti. La modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono però essere deliberate solo col voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

Sono ammesse sedute in videoconferenza purché:

- siano indicati nell'avviso di convocazione tutti i luoghi collegati, tra i quali ogni Socio potrà scegliere a sua discrezione, senza spese a suo carico;
- in uno tra questi, che sarà considerato il luogo di svolgimento dell'Assemblea, siano simultaneamente presenti Presidente e Segretario;
- sia agevolmente possibile al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia agevolmente possibile al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia agevolmente possibile agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; laddove anche una sola di tali funzionalità risulti anche temporaneamente indisponibile, il Presidente sospende i lavori, indipendentemente dalla percentuale di capitale che interviene in videoconferenza;
- si dia analiticamente atto in verbale dell'adempimento di tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti.

Qualora ai sensi dell'articolo seguente si debba procedere a votazione segreta, e vi siano soci collegati in videoconferenza, tutti i voti, compresi quelli dei soci fisicamente presenti, saranno raccolti da un notaio con modalità tali da assicurare la certezza della provenienza e l'anonimato nei confronti dell'Associazione e di tutti i suoi organi; in alternativa potrà essere utilizzato un software che garantisca il rispetto delle indicate esigenze oppure il voto per corrispondenza, da far pervenire in sede in tempo utile per l'Assemblea.

ARTICOLO 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione: gli compete ogni funzione che il presente Statuto espressamente non attribuisca ad altri.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri, tutti Soci ovvero indicati dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I suoi membri restano in carica per tre esercizi; sono rieleggibili.

In occasione dell'elezione del Direttivo, l'Assemblea delibera in primo luogo sul numero dei componenti del Direttivo medesimo.

Si procede poi all'elezione a scrutinio segreto, e ciascun Socio potrà indicare tanti nominativi quanti sono gli eligendi: saranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. Laddove ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci presenti, l'elezione avrà invece luogo su liste, col metodo di Victor d'Hondt, utilizzando quali divisori tutti i numeri naturali.

I membri del direttivo decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. In tal caso, come pure nell'eventualità che il componente perda la qualità di Socio, subentra il primo non eletto. In mancanza, il Direttivo coopta un nuovo componente. In ogni caso, il nuovo membro cessa dalla carica unitamente agli altri.

Il Direttivo elegge nel proprio seno Presidente, Delegato Generale, Delegato Amministrativo / Segretario e Tesoriere, i quali cessano dalla carica unitamente al Direttivo che li ha eletti.

Le riunioni sono convocate via posta elettronica dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima della data fissata.

I componenti possono intervenire anche in audio o video conferenza. Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti: delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità spetta al Presidente il *casting vote*.

Al termine di ogni adunanza verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Delegato Amministrativo / Segretario.

ARTICOLO 12 – Il Presidente

Il Presidente attua le delibere del Direttivo rappresentando l'Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio. Vigila sul generale andamento dell'Associazione e svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Per ogni argomento che possa interessare anche le competenze del Delegato Generale, il Presidente si coordina con quest'ultimo.

In caso di conflitto, la questione è rimessa senza ritardo al Direttivo, alla cui decisione tutti gli organi dell'Associazione debbono attenersi, esclusi Revisori ed Arbitri.

ARTICOLO 13 – Il Delegato Generale

Il Delegato Generale coordina i rapporti con la casa madre di ShelterBox e le organizzazioni consorelle nel mondo, informando costantemente il Presidente di ogni avvenimento. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

ARTICOLO 14 – Il Delegato Amministrativo / Segretario

Il Delegato Amministrativo / Segretario coadiuva il Presidente, curando la tenuta dei registri, dei verbali e di ogni altra documentazione relativa alla vita interna dell'Associazione ed alle relazioni esterne da questa intrattenute, a contenuto economico o meno.

ARTICOLO 15 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha responsabilità della cassa, amministra i rapporti bancari che fanno capo all'Associazione, cura la riscossione dei crediti ed esegue, i pagamenti dovuti e quelli deliberati dal Direttivo.

ARTICOLO 16 – Disposizioni comuni agli organi monocratici

Presidente, Delegato Generale, Delegato Amministrativo / Segretario e Tesoriere non sono provvisti di poteri deliberativi propri e non possono autonomamente disporre spese od impegni economici di sorta; il Direttivo può però delegare a ciascuno dei suoi componenti funzioni esecutive delle decisioni adottate dal Direttivo medesimo.

ARTICOLO 17 – Organo di controllo e Revisore dei Conti

L'organo di controllo può essere nominato dall'Assemblea anche quando non è obbligatorio per legge. E' composto da un Sindaco Unico ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dalla legge l'Assemblea nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore.

Alle figure previste dal presente articolo si applicano le norme dettate in tema di ETS; in difetto quelle in materia di srl e se del caso di spa.

ARTICOLO 18 – Clausola Arbitrale

Qualunque controversia comunque possa insorgere tra:

- Soci e l'Associazione e/o suoi organi;
- organi dell'Associazione tra loro e/o nei confronti dell'Associazione stessa;

e che non sia inderogabilmente di competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà affidata al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale che giudicherà *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura. Il Collegio sarà formato da tre arbitri, nominati:

- il primo dal Governatore Rotary competente in relazione al Club Rotary di appartenenza del Presidente dell'Associazione. Qualora quest'ultimo non sia rotariano, la nomina spetterà al Governatore Rotary competente in relazione al luogo di residenza anagrafica del Presidente medesimo;
- il secondo con identiche modalità, ma con riferimento al Delegato Generale anziché al Presidente;
- il terzo dai primi due Arbitri di comune accordo tra loro, ed in difetto di accordo dal Presidente del Consiglio Notarile competente in relazione alla sede dell'Associazione.

ARTICOLO 19 – Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà obbligatoriamente devoluto ad ETS di analoga finalità, nel rispetto della legislazione pro tempore vigente.

ARTICOLO 20 – Norma transitoria

Il presente statuto entra in vigore al momento dell'iscrizione RUNTS.

